

Allegato "A" alla raccolta n. 61

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA DELLA SOCIETA'

Articolo 1

1.1 La "Acquedotto Pugliese S.p.A.", derivante dalla trasformazione dell'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, Ente pubblico costituito con R.D.L. 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito nella legge 22 settembre 1920, n. 1365, in virtù del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 141 ("Decreto Legislativo"), è disciplinata dal presente Statuto.

Articolo 2

2.1 La Società ha sede in Bari.

2.2 Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie, stabilimenti, uffici, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 4

4.1 La Società ha per oggetto:

- a) la costruzione di acquedotti ed altre infrastrutture idriche e impianti connessi;
- b) la gestione del servizio idrico integrato;
- c) l'esercizio diretto, e/o indiretto tramite partecipazioni a società, di attività riguardanti la captazione, la adduzione, la potabilizzazione, l'accumulo, la distribuzione e vendita di acqua ad usi civili, industriali, commerciali e agricoli;
- d) la costruzione e la gestione di tronchi e impianti di fognatura e depurazione;
- e) il servizio di raccolta, allontanamento, rassegna ai recapiti finali dei reflui;
- f) il trattamento e lo smaltimento di rifiuti, anche attraverso l'esercizio di impianti industriali a ciò dedicati.

Per il raggiungimento di tale scopo, la società può compiere le seguenti attività, che vengono qui di seguito elencate a puro titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la gestione, produzione (ivi compresa la sperimentazione) e commercializzazione, per conto proprio e/o di terzi, di beni e servizi nel settore del risanamento ambientale con particolare riferimento al trasporto, trattamento, trasformazione, riutilizzo dei fanghi, residui di processi depurativi, fanghi di depurazione acque, civili e industriali, residui di lavorazioni industriali e rifiuti solidi urbani; produzione di ammendanti organici vegetali, di composti di qualità, fertilizzanti, composti e prodotti riutilizzabili in altri processi industriali e civili;

2. la programmazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione per conto proprio e/o di terzi di: impianti per il trattamento di acque reflue urbane e/o industriali e/o primarie; impianti per lo smaltimento di rifiuti e per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento, la selezione, il recupero e l'utilizzo con produzione di energia dei rifiuti e delle materie prime secondarie da essi derivate; impianti ed attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti sia per Enti pubblici che privati;

g) la realizzazione di studi di fattibilità sull'uso razionale dell'energia e sull'uso di fonti rinnovabili di energia;

h) la realizzazione e la successiva gestione, anche per conto di terzi, di interventi integrati finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria ed al miglioramento dell'efficienza energetica negli usi finali ed all'ottenimento dei titoli di efficienza energetica (TEE) ai sensi del DM 20/7/2004;

i) la costruzione e gestione di impianti per la produzione di energia e la vendita di energia elettrica sul libero mercato;

l) l'esercizio delle attività nel campo di altri servizi a rete nonché l'assunzione di servizi pubblici in genere;

m) tutte le attività accessorie e strumentali alle precedenti come ad esempio la realizzazione di studi di fattibilità, progettazione o direzioni di lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica, studi di impatto ambientale, attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione di lavori e servizi così come previsto dalle normative vigenti, ed in generale attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

4.2 La Società potrà esercitare tali attività sia per conto proprio che per conto terzi, in Italia e all'estero. La Società potrà costituire nuove società e assumere partecipazioni in altre società, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio o a quello delle società alle quali partecipa, e potrà prestare garanzie per le obbligazioni sia proprie che di terzi.

La Società potrà altresì assumere partecipazioni od interessenze in società e/o imprese, sia italiane che straniere, che svolgano sul mercato anche attività aventi oggetto diverso rispetto al proprio, quando ciò consenta una migliore utilizzazione delle strutture e/o risorse proprie e delle partecipate.

4.3 La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali. A titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie e bancarie attive e passive nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale.

Resta esclusa qualsiasi attività che comporti la raccolta, anche temporanea, del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma o quant'altro sia tassativamente riservato alle imprese

disciplinate dal D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 e successive modificazioni, nonché la amministrazione dei beni per conto terzi disciplinata dalla L. 23/11/1939 n. 1966 e successive modificazioni.

4.4 Nell'ambito degli oggetti definiti sub. 4.1, la società potrà partecipare a gare in Italia e all'Estero.

4.5 La Società, in conformità a quanto espresso nella Risoluzione n. A/64/L.63/Rev.1 adottata dall'Assemblea Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in data 28 luglio 2010, riconosce l'importanza di poter disporre di acqua potabile come una componente essenziale per la realizzazione di diritti umani e svolgere la propria attività in coerente applicazione di tale principio.

4.6 Per garantire la disponibilità e l'accesso all'acqua potabile come diritti inviolabili e inalienabili della persona umana ai cittadini residenti nella Regione Puglia, l'Organo Amministrativo della società - compatibilmente con la necessaria tutela dell'equilibrio economico-finanziario della società medesima - è impegnato ad accantonare annualmente una somma determinata di volta in volta in misura non superiore ad un ventesimo degli utili risultanti dall'ultimo bilancio approvato (relativo, quindi, all'esercizio immediatamente antecedente) in un apposito fondo finalizzato a favorire l'accesso alla fornitura del servizio idrico integrato, a condizioni agevolate, da parte degli utenti economicamente disagiati.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 5

5.1 Il capitale sociale è di euro 41.385.573,60 (quarantunomilioneitrecentoottantacinquemilacinquecentosettantatre virgola sessanta), rappresentato da 8.020.460 azioni il cui valore nominale è di euro 5,16 ciascuna.

Articolo 6

6.1 Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto. Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente statuto.

Articolo 7

7.1 Quando siano interamente liberate, e qualora la legge lo consenta, le azioni possono essere al portatore. Le azioni al portatore possono essere convertite in nominative e viceversa.

Articolo 8

8.1 Nel caso che, per qualsiasi causa, un'azione appartenga a più persone, i diritti inerenti alla detta azione non potranno essere esercitati che da una sola persona o da un mandatario di tutti i compartecipi.

Articolo 9

9.1 L'Assemblea potrà deliberare aumenti di capitale fissandone termini, condizioni e modalità.

Articolo 10

10.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico in una o più volte.

10.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre l'interesse nella misura uguale all'Euribor tre mesi quale rilevato dalle pubblicazioni specializzate, fermo il disposto dell'art.2344 del codice civile.

Articolo 11

11.1 La società può emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants, con delibera dell'assemblea dei soci

TITOLO IV ASSEMBLEA

Articolo 12

12.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

12.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

12.3 Fermo l'obbligo di convocazione di cui al punto precedente, le Assemblee sono indette quando lo ritenga necessario l'Amministratore Unico od il Consiglio di Amministrazione o quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

12.4 L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello previsto per Assemblea; si prevede che fino a quando la società non farà ricorso al mercato di rischio la convocazione ai soci e agli aventi diritto potrà avvenire, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso può indicare il giorno dell'eventuale seconda convocazione o di altra convocazione, purché diverso da quello delle precedenti.

In mancanza delle suddette formalità, ai sensi dell'art.2366, 4° comma c.c., l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

12.5 L'assemblea può svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

La riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 13

13.1 In conformità della previsione di legge non è richiesto il preventivo deposito delle azioni al fine del diritto di intervento in assemblea.

Articolo 14

14.1 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, ai sensi di legge, mediante delega scritta.

14.2 La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea, nonché della regolarità delle singole procure e la decisione sul diritto del procuratore di partecipare all'Assemblea stessa spettano al Presidente e, una volta avvenuta, la validità della costituzione stessa non può essere infirmata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti.

Articolo 15

15.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o, in loro assenza o impedimento, da altra persona designata dai presenti, anche tra i non soci.

15.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti.

Articolo 16

16.1 L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge e, ancora, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, c.c. autorizza:

a) l'acquisto o la vendita di partecipazioni di entità superiore al 15% del patrimonio netto della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;

b) la costituzione di società e il conferimento di beni alle stesse di valore superiore al 15% del patrimonio netto della Società, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;

c) l'acquisto e l'alienazione di aziende o rami d'azienda per importo superiore al 10% (dieci per cento) del suo patrimonio netto, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato;

d) operazioni di fusione, scissione o trasformazione relative a società controllate e collegate;

e) l'ammissione alle quotazioni in borsa di azioni di società partecipate.

16.2 Le deliberazioni, tanto per le Assemblee ordinarie che per quelle straordinarie, sia in prima che in seconda o terza convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge nei singoli casi.

16.3 Si procederà alle votazioni per appello nominale quando lo disporrà il Presidente o ne farà richiesta la maggioranza del capitale sociale.

16.4 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.5 I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

16.6 I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un notaio.

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE
Articolo 17

17.1 La società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

17.2 L'Amministratore Unico e i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dall'Assemblea per un periodo fino a tre esercizi e sono rieleggibili.

17.3 Quando l'Amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, la nomina dei componenti dell'organo collegiale stesso è effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia di equilibrio tra i generi.

17.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, garantendo comunque il rispetto della quota di un terzo di cui al precedente comma 17.3; se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dell'Organo Amministrativo.

Articolo 18

18.1 Non possono ricoprire la carica di amministratore della società coloro che si trovano in cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile, o che:

a) abbiano riportato condanne penali definitive, anche con il rito del patteggiamento, per delitti non colposi in materia tributaria, fallimentare, contro la Pubblica Amministrazione e la fede pubblica, nonché per delitti non colposi, puniti anche con pena congiunta, se la pena detentiva non è inferiore nel massimo ad anni tre di reclusione;

b) ricadano nelle previsioni, in quanto applicabili, dell'art. 8 del regolamento attuativo dell'art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla

legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) abbiano ricoperto, nei cinque anni precedenti, la carica di amministratore in società che, nel periodo in cui essi hanno rivestito tale carica, abbiano conseguito perdite, per tre esercizi consecutivi, evidenziate nel relativo bilancio di esercizio.

18.2 Il divieto di cui alla lettera b) opera anche nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini entro il quarto grado dei soggetti ivi indicati.

18.3 Gli Amministratori sono scelti fra persone che possiedono requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, nonché adeguate e comprovate esperienze professionali tecniche, amministrative, giuridiche, contabili o aziendali nel settore dell'organizzazione e gestione delle risorse idriche o dei servizi pubblici in genere.

18.4 Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

18.5 Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente; può eleggere un Vice Presidente, quale sostituto del Presidente nei casi di sua assenza o impedimento e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

18.6 Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario.

18.7 E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 19

19.1 Il Consiglio si raduna, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

19.2 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione e della relativa convocazione deve essere data comunicazione ai Sindaci. Nei casi di motivata urgenza, il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore. Il Consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

19.3 Il Consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da un Consigliere per deliberare su uno specifico argomento ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione;

l'argomento deve essere, naturalmente, indicato nella richiesta stessa.

19.4 Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui va dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare

l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 20

20.1 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato.

Articolo 21

21.1 Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Articolo 22

22.1 Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta o da chi ne fa le veci e controfirmati dal Segretario.

22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal Presidente della seduta e dal Segretario.

22.3 In caso di nomina di Amministratore Unico, le sue deliberazioni, debitamente sottoscritte, sono raccolte in un apposito libro.

Articolo 23

23.1 L'Amministratore Unico o il Consiglio di amministrazione, se nominato, fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 16, sono investiti dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, hanno la facoltà di compiere tutti gli atti che ritengano opportuni per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e il presente statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

Articolo 24

24.1 Nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., il consiglio di amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente, ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'Organo Amministrativo può, altresì, nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti, anche nell'ambito dei dipendenti della società o terzi, delegando loro, nei limiti dei poteri conferiti, anche l'uso della firma sociale.

Articolo 25

25.1 La rappresentanza e la firma della società spettano

all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione e, se nominato, all'Amministratore delegato nei limiti della delega, e, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, al Vice Presidente, se nominato. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 26

26.1 All'Amministratore Unico, al Presidente e ai membri del Consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'Assemblea. La corresponsione di eventuali compensi, di qualunque natura, agli amministratori è regolata nei limiti e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente. E' comunque fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento delle attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 27

27.1 L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno i poteri loro attribuiti dalla legge.

Articolo 28

28.1 La nomina del Direttore Generale è deliberata dall'assemblea, che contestualmente determina la durata del contratto e il compenso.

28.2 Il Direttore Generale sovrintende al funzionamento della Società ed a tutte le operazioni relative. Con l'osservanza delle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari, propone al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico l'assunzione delle delibere e provvede a darvi esecuzione; informa lo stesso dell'attività compiuta, riferendo sull'andamento aziendale almeno ogni 4 mesi e, comunque, ogni qualvolta gli venga richiesto dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione.

28.3 Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, quando nominato.

TITOLO VI

CONTROLLO CONTABILE - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 29

29.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro. L'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo

esercizio dell'incarico.

L'attività di revisione legale dei conti è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.

Il revisore legale dei conti o la società di revisione debbono possedere, per tutta la durata del loro mandato, i requisiti di cui all'articolo 2409-quinquies del Codice Civile. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare immediatamente e senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

29.2 Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la decisione di nomina del Collegio stesso.

La nomina dei componenti del Collegio Sindacale è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile.

Non può essere nominato sindaco e, se nominato, decade dal suo ufficio, chi si trovi in una delle condizioni previste all'articolo 2399 del Codice Civile.

Articolo 30

30.1 Il Presidente della Regione Puglia, sentita la Giunta Regionale, può in ogni momento disporre controlli per accertare il funzionamento e la gestione del servizio idrico da parte della società, che è tenuta a consentire il più ampio accesso ai propri uffici, strutture, impianti e atti e a prestare la necessaria collaborazione.

30.2 La società trasmette ogni sei mesi al Presidente della Giunta Regionale Pugliese una relazione sull'attività svolta nonché sulle linee generali delle attività prevista per il semestre successivo. Inoltre, adotta misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei risultati raggiunti e delle eventuali criticità, avvalendosi di uno specifico ufficio interno per il controllo di gestione.

TITOLO VII

BILANCI E UTILI

Articolo 31

31.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni an-

no.

31.2 Alla fine di ogni esercizio l'organo che svolge i compiti di amministrazione della Società, secondo quanto previsto dal Titolo V del presente Statuto, provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla compilazione del bilancio e alla relazione sulla gestione.

Articolo 32

32.1 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il 90% (novanta per cento) accantonato in apposita riserva finalizzata ad una maggiore patrimonializzazione della società a sostegno della realizzazione di investimenti previsti nei programmi annuali e pluriennali di volta in volta predisposti dall'organo amministrativo nonchè per il miglioramento della qualità del servizio;
- c) il restante 5% (cinque per cento) secondo quanto deliberato dall'assemblea.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Articolo 33

33.1 In caso di scioglimento della società per qualsiasi causa ed in qualsiasi momento, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34

34.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.